



Sent. 70/2025
R.F.P. 6108/2025
L.C. 12/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Marco Mancini	Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. **70-1/2025 R.G P.U.** promosso da:

EL HOUSSINE BENBOUZID (C.F. BNBLSS63S12Z330W), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianmaria Monico e Michele Pedretti;

- PARTE RICORRENTE-

nei confronti di:

D'AVERSA ANDREA JONATHAN (C.F. DVRNRJ93H14C933U), quale titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA 0383740137) con sede in Bizzarone (CO), via Cavour n. 6;

- PARTE RESISTENTE-

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23.04.2025, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha domandato di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata dell'imprenditore individuale Andrea Jonathan D'Aversa quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Bizzarone (CO), via Cavour n. 6. Il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati a mezzo PEC a cura della cancelleria all'indirizzo del debitore risultante dal registro delle imprese. In data 09.06.2025, si è costituito in giudizio l'imprenditore, producendo, tra

gli altri documenti, copia delle dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti, nonché un elenco aggiornato dei creditori. In particolare, la parte resistente ha dedotto di possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co.1 lett. d) CCII e, quindi, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, non opponendosi, invece, all'eventuale apertura della liquidazione controllata.

Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, occorre osservare, in primo luogo, che sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa, che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore, è situata in Bizzarone (CO).

Sussiste, inoltre, la legittimazione attiva del ricorrente, il quale vanta un credito pari a circa 17.932,77 euro, in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 366/2024 del 2.12.2024 del Tribunale di Como, a titolo di retribuzioni arretrate, spettanze di fine rapporto e TFR.

Andrea Jonathan D'Aversa è titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Bizzarone (CO), via Cavour n. 6 ed esercita attività commerciale avente ad oggetto "*attività non specializzate di lavori edili (muratori)*", nonché attività secondarie di commercio al dettaglio, installazione di impianti idraulici di riscaldamento e condizionamento, installazione di impianti elettronici, installazione di impianti di distribuzione del gas (cfr. visura camerale in atti).

Il debitore ha dimostrato di possedere congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, potendosi qualificare quale imprenditore minore non soggetto a liquidazione giudiziale (art. 121 CCI) bensì, ricorrendone i presupposti, alla procedura di liquidazione controllata (ex artt. 268 e ss. CCII).

Dalla documentazione prodotta dal debitore e, in particolare, dalle dichiarazioni dei redditi, si evince, in primo luogo, che l'impresa non ha realizzato ricavi superiori ad euro duecentomila, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. doc. 3-5 resistente). L'imprenditore, inoltre, dalle visure catastali e dalle ispezioni ipotecarie prodotte, risulta titolare di alcune quote di proprietà indivisa (pari ad 1/6) di due immobili di modeste dimensioni (un immobile categoria A3 e di un box categoria C6) siti in Bizzarone. Dall'esame dei predetti documenti e dalle dichiarazioni fiscali, si evince che l'impresa non presenta un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il debitore ha riconosciuto la sussistenza di un indebitamento complessivo pari a 262.000,00 euro, comprovato dalla produzione delle certificazioni rilasciate da Ader, dalla Cassa Edile, dal documento di verifica della regolarità contributiva nei riguardi di Inps e Inail, nonché dai dati comunicati dalla centrale dei rischi gestita da Banca d'Italia. I dati relativi all'indebitamento del debitore, invero, appaiono coerenti con le certificazioni acquisite d'ufficio in merito ai debiti sussistenti nei confronti

di Agenzia delle Entrate ed Inps. L'impresa, quindi, non presenta un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila, potendosi qualificare come "impresa minore" ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. d CCII.

Sussistono, invece, i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del debitore, il quale, del resto non si è opposto all'accoglimento della domanda subordinata proposta dal ricorrente.

Ricorre, infatti, il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2 CCII dal momento che i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria risultano superiori a 50.000 euro, come riconosciuto dallo stesso debitore.

L'imprenditore, infine, si trova in stato di sovraindebitamento, nella forma dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI, definito quale lo stato dell'imprenditore minore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nel caso di specie, sono emerse plurime circostanze che comprovano lo stato di insolvenza, essendo evidente come, a fronte dell'ingente indebitamento maturato, l'imprenditore non abbia risorse sufficienti che gli consentono di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume altresì dall'esito negativo dell'esecuzione presso terzi tentata dal ricorrente al fine di soddisfare il proprio credito derivante dal rapporto di lavoro intercorso con il resistente. Del resto, lo stesso imprenditore non si è opposto all'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata, così riconoscendo il proprio stato di sovraindebitamento.

Ritiene il Collegio che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni della società resistente.

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di **D'AVERSA ANDREA JONATHAN** (C.F. DVRNRJ93H14C933U), quale titolare dell'omonima impresa individuale (P. IVA n. 03837410137) con sede in Bizzarone (CO), via Cavour n. 6;

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

NOMINA

liquidatore della procedura il dott. **GIORGIO ARNABOLDI;**

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei

rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a **novanta giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle

dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese a cura della cancelleria;

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI;

Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al creditore ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, *il 23/6/2025*

II GIUDICE EST.

Dott. Luciano Pietro Aliquò



IL PRESIDENTE

Dott. Paola Parlati

6



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 26 GIU 2025

IL CENZIONARIO GIUDIZIARIO
ANTONIELLA LIBERATORE